



CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO

TRA

**L'Istituto Superiore "Raffaello Foresi" con sezioni associate di Liceo Scientifico
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato
e settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera**

con sede in Portoferraio (LI); via Carlo Bini n.4, C.F.: 82002150496 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Alessandra Rando

e

l'Azienda [redacted]
con sede legale in [redacted]
codice fiscale [redacted]
p. iva: [redacted]
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" [redacted]
rappresentato/a dal Sig. [redacted]
nato a [redacted]
il [redacted]

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, formazione scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di formazione scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la formazione scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:



Art. 1.

Il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. soggetti in formazione scuola lavoro su proposta dell’ISIS “R. Foresi”, di seguito indicata anche come il “istituzione scolastica”.

Art. 2.

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in formazione scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in formazione scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in formazione inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- ☐ elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- ☐ assiste e guida lo studente nei percorsi di formazione e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- ☐ gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di formazione scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- ☐ monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;



- ☐ valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- ☐ promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di formazione, da parte dello studente coinvolto;
- ☐ informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- ☐ assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di formazione, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- ☐ collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di formazione;
- ☐ favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- ☐ garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- ☐ pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- ☐ coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- ☐ fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- ☐ predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- ☐ controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- ☐ raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- ☐ elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del



Consiglio di classe;

- ☐ verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso di formazione scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- ☐ svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- ☐ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- ☐ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo; A tal fine, nel caso in cui lo studente si trovi a dover trattare dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – lo stesso dovrà seguire una formazione di base sulla “Protezione dati personali - Privacy” e una formazione specifica per i trattamenti dei dati in uso all'Ufficio dove svolgerà le attività. I corsi sono forniti dal Comune, si svolgono on line in modalità asincrona e prevedono un test finale con valutazione e rilascio di attestato. Solo a seguito del completamento della suddetta formazione lo studente potrà essere autorizzato al trattamento dei dati tramite apposito atto emesso dal Responsabile dello specifico Ufficio dell'Ente.
- ☐ seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- ☐ rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

- 1 L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso di formazione scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la Compagnia Assicurativa **AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - tel. 002 36901 mail: info@sicurezzascuola.it - POLIZZA n. 730030/40704**. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
- 2 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di formazione;



- ② informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (rischio basso pari a 4 ore);
- ② designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia



(RSPP interno).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- ☐ garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di formazione, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- ☐ rispettare e far rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- ☐ fornire allo studente la formazione specifica in relazione ai rischi presenti in azienda;
- ☐ consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- ☐ informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- ☐ individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
- ☐ a rispettare l'articolo 7 del decreto-legge n. 159/2025 che prevede l'impossibilità di adibire gli studenti a lavorazioni ad alto rischio così come individuate nell'apposita sezione del DVR che dovrà essere allegata alla presente convenzione.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Tale convenzione viene ritenuta nulla nel caso in cui l'azienda ospitante contravvenga al già nominato art. 7 del decreto-legge n. 159/2025.

Luogo, data

ISIS "R. Foresi"
Prof.ssa Alessandra Rando

Il soggetto ospitante

L'allegato deve essere interamente compilato dal soggetto ospitante



VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO

DATI RIFERITI ALL'AZIENDA	
Nome	
Indirizzo	
Referente	
RSPP	
Tel.	
E-mail	
Settore di attività	
N. lavoratori	
Tutor aziendale e ruolo professionale	
DATI RIFERITI ALL'ATTIVITÀ DELL'ALLIEVO	
Orario 	luogo di svolgimento
Mansione	
La mansione prevede l'utilizzo di:	
Macchine	
Attrezzature	
sostanze (specificare)	
INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA	
E' consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico?	SI NO
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo?	SI NO
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?	SI NO
Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage?	SI NO
E' prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all'allievo?	SI NO
Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all'allievo?	SI NO